

N. 12286/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Beatrice Secchi	Presidente rel. est.
dott. Fulvia De Luca	Giudice
dott. Cristina Giannelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 12.03.2021, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 22.12.2022, discussa nella Camera di Consiglio del 15.02.2023 promossa

DA

nata in il rappresentata e difesa
dall' avv. CIRILLO ADRIANO CARMELO con studio in CORSO PORTA VITTORIA, 18 20122 MILANO
presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti

PARTE RICORRENTE

CONTRO

nato in il

PARTE RESISTENTE CONTUMACE

Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.

OGGETTO: Divorzio contenzioso



CONCLUSIONI

Per la ricorrente:

- 1) PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27.12.2013, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Dolo (VE);
- 2) AFFIDARE la minore _____ alla madre in via esclusiva;
- 3) DISPORRE la facoltà del padre di tenere con sé la bambina a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle h. 10:30 alle h. 19:00 e un pomeriggio settimanale concordato con la madre;
- 4) DETERMINARE il contributo del Sig. _____ al mantenimento della figlia (convivente con la madre) in € 350,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre a rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie, definito e circostanziato secondo le modalità di cui alla sentenza di separazione
- 5) in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso in fatto

_____ e _____ hanno contratto matrimonio in _____ il _____
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di _____ nell'anno _____ Parte _____ atto n. _____

dal matrimonio in data 4.2.2012 è nata la figlia _____

all'udienza presidenziale, tenutasi in data 7.6.2022, veniva sentita solo la ricorrente posto che il resistente non compariva; con ordinanza presidenziale letta all'esito dell'udienza il presidente f.f. confermava i provvedimenti assunti con la sentenza di separazione, nominava giudice istruttore se stesso, fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 17.11.2022, poi rinviata alla data del 22.12.2022;

l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM in data 13.6.2022;



all'udienza del 22.12.2022 il Giudice istruttore, rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente ne dichiarava la contumacia;

quindi, sulle conclusioni come precisate da parte ricorrente con fogli telematici e sopra trascritte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 cpc;

Considerato in diritto

Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. sulla pronuncia di status ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 3 co. 1 lettera a) primo alinea in quanto si trova in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile al divorzio è quella italiana ai sensi del Reg. UE.. 1259/2010 art. 8 lettera A) (legge dello stato della residenza abituale dei coniugi).

Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.

Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della figlia minore ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della unione europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.

La domanda di divorzio

La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.

I coniugi si sono separati con sentenza n. _____ emessa in data _____ pubblicata in data _____ divenuta irrevocabile;

Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 12.3.2021), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente



riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.

La responsabilità genitoriale

La ricorrente ha affermato che il marito vive e lavora in [redacted] e che si limita a telefonare “ogni tanto” alla figlia. La presenza del padre nella vita della minore è dunque incostante e incerta.

In questa situazione, in mancanza di una presenza stabile del padre nella vita di [redacted] e della volontà dello stesso di assumersi in modo consapevole e costante le responsabilità che derivano dal ruolo paterno, deve essere garantita alla madre la possibilità di assumere tempestivamente tutte le decisioni necessarie nell’interesse di [redacted].

Il Collegio ritiene dunque di dovere disporre l’affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore relative all’istruzione, all’educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi la richiesta di rilascio dei documenti di identità anche validi per l’espatrio della stessa.

I tempi di permanenza con i genitori

Quanto alle frequentazioni di [redacted] con il padre, considerato che lo stesso attualmente lavora all’estero e non ha frequentazioni stabili con la minore, deve disporsi che le stesse avvengano secondo accordi assunti dal padre con la madre, rispettando gli impegni della figlia e valutato il suo esclusivo interesse.

Le condizioni economiche

Ritiene il collegio che – in assenza di ogni elemento sopravvenuto - debbano essere confermate le condizioni previste in sede di separazione e confermate in sede di ordinanza presidenziale. Il resistente dovrà dunque versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 350,00, oltre rivalutazione monetaria Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo lo schema indicato in dispositivo.

Le spese di lite



Vista la natura necessaria del giudizio e la contumacia del resistente, che non ha svolto difesa, nulla si dispone sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:

1. Dichiaro lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra _____ e _____ che hanno contratto matrimonio civile in _____, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di _____ nell'anno _____, nell'anno _____, Parte _____ atto n. _____

2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di _____ per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;

3. Affida la figlia minore _____ alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi la richiesta di rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio della stessa;

4. la figlia minore rimarrà collocata presso la madre in _____, Via _____ n. _____;

5. Conferma che _____ versi _____ a titolo di contributo al mantenimento della figlia, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la somma di € 350,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate:

- **spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;



- **spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;
- **spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- **spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- **spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- **spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;



avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

6. Nulla sulle spese

Sentenza immediatamente esecutiva *ex lege* ad eccezione del capo 1)

Milano 15/02/2023

Il Presidente est. dott.ssa Beatrice Secchi

